



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore POTENTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2023

Modifiche agli articoli 340 e 625 del codice penale, in materia di tutela degli utenti di erogatori automatici di prodotti o servizi

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende introdurre un quarto comma all'articolo 340 del codice penale, rubricato « Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità », e, inoltre, un'integrazione all'ipotesi di aggravante di cui al primo comma, numero 8-ter, dell'articolo 625 del medesimo codice.

Per quanto concerne l'articolo 340, il primo comma punisce con la reclusione fino a un anno le condotte di coloro i quali cagionino un'interruzione o un turbamento alla regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità. La norma ha poi un secondo e un terzo comma con i quali, rispettivamente, si reprimono con una pena più grave le condotte delittuose a danno di manifestazioni svolte in luogo pubblico o aperto al pubblico, applicando la reclusione fino a due anni e individuando nei promotori od organizzatori i destinatari della pena della reclusione da uno a cinque anni.

Tuttavia, nuovi tipi di condotte di allarme sociale, sempre più frequenti nei contesti urbani, sono indirizzate contro gli utenti di molti servizi il cui pagamento è rimesso all'uso di apparecchi automatici. Nello specifico, ci si riferisce ad azioni poste in essere per la richiesta di denaro od altra utilità. Si segnalano gli ormai noti casi di soggetti stazionanti presso parchimetri o biglietterie automatizzate di treni, metro, bus o, inoltre, coloro i quali si adoperino abusivamente per anticipare agli utenti, alterandolo, l'accesso fisico a servizi pubblici o di pubblica utilità in cambio di denaro od altra utilità. Ove non altrimenti repressi attraverso i noti poteri di ordinanza sindacali e altri atti amministrativi

rimessi alle autorità di polizia, molte di queste condotte intimoriscono gli utenti e stimolano comportamenti come l'allontanamento o l'omissione nella corresponsione di tariffe al fine di evitare di essere avvicinate da parte delle persone autrici di questi comportamenti.

Il presente disegno di legge appare del tutto in linea con l'indirizzo giurisprudenziale, rendendo la normativa capace di sanzionare non solo la condotta che abbia comportato l'interruzione del servizio pubblico, bensì anche il comportamento che abbia inciso semplicemente sul regolare svolgimento dell'ufficio o servizio pubblico (si vedano, in particolare, la sentenza della Corte di cassazione, sezione VI penale, n. 46461 del 21 novembre 2013).

Con il presente disegno di legge il legislatore intende valorizzare e far assurgere a fase dell'erogazione del servizio pubblico o attività dell'ufficio anche il momento dell'accessibilità dell'utenza, che diviene un atto costitutivo dell'attività di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità. Parimenti, all'accesso rileverà anche lo stazionamento dell'utenza presso il luogo o l'apparecchiatura funzionale all'erogazione di un servizio.

Conseguentemente, si intende attribuire rilevanza penale all'alterazione, all'intromissione e al disturbo all'utenza nelle fasi dell'erogazione di un servizio o nelle attività di un ufficio pubblico o di pubblico interesse, configurandole come incidenti in modo apprezzabile sulla funzionalità complessiva dell'ufficio. Altrimenti ragionando, dovremmo accettare il rischio di vedere escluse dalla punibilità condotte che invece

vanno sempre più influendo sulla funzionalità complessiva dell'ufficio.

Si ricordi, poi, come il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, all'articolo 20, abbia esteso l'applicazione dello strumento del divieto di accesso a manifestazioni sportive, più noto con l'acronimo « Daspo », già oggetto di un intervento normativo estensivo nell'anno 2017 (decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48), fino a renderlo uno strumento volto a prevenire e a contrastare l'insorgenza di condotte di diversa natura che, non costituendo violazioni di legge penale, sono comunque di ostacolo alla piena mobilità e fruibilità di specifiche aree pubbliche. In questo senso, le condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è punito con una sanzione pecuniaria oltre che con l'ordine di allontanamento.

Sono, tuttavia, molte le modalità e le interferenze che quotidianamente si manifestano ai danni degli utenti di servizi pubblici, uffici e altri servizi di pubblica utilità, anche nel momento del ricorso agli strumenti automatizzati che a quegli uffici sono funzionalmente connessi per l'adempimento di parte delle operazioni amministrative di pagamento o richiesta di erogazione di servizi.

Infatti, anche nella normativa penale, in specie in tema di aggravante del reato di furto e di cui al primo comma, numero 8-ter, dell'articolo 625 del codice penale, vi è la volontà di considerare il momento del-

l'atto di fruizione da un'apparecchiatura per il prelievo del denaro contante come situazione sensibile e meritoria di una maggiore pena per l'aggressore, prevedendo come circostanza aggravante il fatto « commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro ». La cronaca suffraga con tragica puntualità l'avveduta sensibilità del legislatore penale. Tuttavia, come testé argomentato, anche il momento di acquisto di un titolo per il servizio di un'area di parcheggio, l'acquisto di un titolo di viaggio o di un prodotto come sigarette o alimentari costituiscono, parimenti, un momento di rischio per l'utente. Quest'ultimo si trova transitoriamente esposto al rischio di un comportamento insidioso da parte di coloro i quali intendano non tanto vedersi erogare elargizioni in denaro, magari reagendo malamente al rifiuto, ma aggredire o colpire la vittima in un momento di non piena capacità reattiva. Nella peggiore involuzione di questi comportamenti, infatti, le condotte possono scadere nel più grave reato di furto o anche, come accaduto nel caso del rapinatore che nel luglio 2021 ha sparato e ucciso Giovanni Caramusco, ex direttore di banca in pensione, aggredito mentre prelevava contanti da uno sportello bancomat a Lequile, alla periferia di Lecce.

È quindi un ragionamento di buon senso estendere la portata dell'aggravante di cui all'articolo 625 del codice penale anche all'atto di pagamento presso apparecchiature automatizzate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 340 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Salvo che costituisca diverso e più grave delitto, le pene di cui al presente articolo si applicano anche a chiunque, con violenza, minaccia o esercizio di ogni altra condotta molesta avente come finalità la richiesta di denaro o diversa utilità, condiziona o limita all'utenza la fruizione o l'ordinato accesso di un ufficio o servizio di cui al primo comma o l'uso di postazioni automatizzate ad essi funzionali ».

Art. 2.

1. All'articolo 625 del codice penale, primo comma, numero 8-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero all'emissione di titoli o all'erogazione di prodotti o di servizi ».